

manifatturiere assorbe circa un terzo delle vendite, con ridotte differenze sotto il profilo dimensionale.

Se è vero quindi che una struttura produttiva particolarmente frammentata aumenta i rischi di veder mancare opportunità di crescita, non vanno trascurati gli effetti positivi che un adeguato sistema di sostegno all'internazionalizzazione può indurre in termini di efficienza e di crescita delle imprese.

In tale contesto, l'attività dell'Amministrazione nell'anno è risultata coerente con l'analisi e le caratteristiche specifiche del tessuto produttivo nazionale. Completato il processo di ridisegno delle competenze in materia di sostegno all'export, l'avvio degli sportelli unici per l'internazionalizzazione rappresenta una soluzione organizzativa che consentirà di rispondere, da un lato, alle esigenze di una struttura produttiva caratterizzata da piccole imprese e da una presenza spesso occasionale sui mercati esteri e, dall'altro, alla necessità di un interlocutore unico in grado di rendere più efficace gli sforzi per l'avvio di un "marketing territoriale" in grado di ridurre il deficit che caratterizza il paese in termini di investimenti diretti esteri.

Con la nascita degli sportelli unici, si pongono le condizioni per una collaborazione tra enti territoriali ed organismi centrali in grado di assicurare una presenza sul territorio, senza perdere i vantaggi di una dimensione nazionale ed internazionale dell'intervento.

La collaborazione tra soggetti decentrati e nazionali - i primi nelle condizioni di recuperare una selettività dell'intervento pubblico a sostegno delle imprese grazie alla piena responsabilità avuta in tema di politiche per i settori produttivi; i secondi sempre più in grado di concentrare il proprio ruolo in una funzione di indirizzo e di analisi delle dinamiche del mercato - potrebbe consentire di incidere effettivamente sulla debolezza della specializzazione produttiva nazionale, da tempo considerata alla base della progressiva perdita di quote di mercato degli ultimi anni.

## **2. Il quadro programmatico di riferimento per il 2001.**

Gli obiettivi che l'Amministrazione si è posti per l'anno 2001 sono rinvenibili da un esame del Documento di programmazione economico finanziario per il 2001-2003, dalla Nota preliminare al disegno di legge di bilancio 2001 e, naturalmente, nella Direttiva del Ministro del commercio con l'estero.

Le indicazioni emergenti da tali documenti prefiguravano per l'esercizio 2001:

- un approfondimento delle attività volte alla semplificazione dei procedimenti amministrativi e al decentramento degli interventi per l'internazionalizzazione. Nell'anno è prevista l'attuazione delle norme che hanno portato alla nascita dello sportello unico regionale

per l'internazionalizzazione delle attività produttive, la cui costituzione è affidata ad accordi da stipulare tra il Ministero del commercio con l'estero e le Regioni, con l'eventuale partecipazione oltre che dell'ICE, della SIMEST, della SACE, della FINEST e di Sviluppo Italia;

- il monitoraggio dello stato di attuazione delle funzioni delegate alle Regioni in materia di sostegno ai processi di internazionalizzazione ed eventuali iniziative assunte in ambito regionale. Funzioni di limitata rilevanza finanziaria, che riguardano interventi di carattere promozionale (e' esclusa dal trasferimento l'attività promozionale di rilievo nazionale, oltre che gli interventi di diretto sostegno pubblico alle imprese, assicurazione dei crediti all'esportazione, partecipazione pubblica a società miste, sostegno a iniziative di penetrazione commerciale e alla partecipazione a gare internazionali). Attività che continuano ad essere svolte dallo Stato, benché non in via esclusiva: è infatti prevista la possibilità che Regioni ed Enti locali svolgano in tali materie attività concorrenti a quelle dell'amministrazione centrale;

- il miglioramento del coordinamento tra gli organismi preposti al sostegno dell'internazionalizzazione che fanno capo al Ministero. In particolare l'attività di indirizzo svolta rispetto alla SIMEST - Società italiana per le imprese all'estero - l'ente gestore degli interventi di sostegno finanziario all'internazionalizzazione del sistema produttivo, l'attività di indirizzo dell'ICE - Istituto nazionale per il commercio estero - e la gestione degli strumenti finalizzati all'internazionalizzazione e alla cooperazione;

- l'avvio degli interventi in favore dell'internazionalizzazione delle aree depresse e l'attività di promozione degli investimenti esteri per le Regioni dell'obiettivo 1 previsto nel PSM 2000-2006, gli interventi volti a mettere a disposizione delle imprese di piccola e media dimensione localizzate nelle regioni meridionali strumenti finanziari per la creazione di società miste e per accordi di cooperazione commerciale e industriale con imprese estere;

- una intensa partecipazione dell'Italia ad accordi e negoziati internazionali. In particolare: alla preparazione della III Conferenza ministeriale dell'Organizzazione Mondiale per il Commercio (OMC); ai lavori del Consiglio Ministeriale dell'OCSE in tema di globalizzazione, progresso della ricerca nel campo di settori in rapida trasformazione, le tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni e le biotecnologie; alla definizione dei rapporti commerciali con gli Stati Uniti e con il Canada; ai negoziati multilaterali (Accordo di partenariato con gli ACP; negoziato U.E.-Messico e negoziati U.E. con i paesi del Mercosur e il Cile; Gruppo di studio sulla iuta; alle attività volte al rafforzamento dei rapporti tra Europa comunitaria e paesi del Sud Est asiatico; alle azioni nei confronti dei paesi dell'Europa centrale e sud-orientale, sia in sede comunitaria che nell'ambito di iniziative multilaterali; all'elaborazione dei programmi comunitari Tacis e Phare e la loro gestione a livello nazionale.

- la gestione degli strumenti di difesa commerciale, sia in rapporto alle procedure adottate in materia antidumping dalla Comunità, sia ai lavori che mirano alla rimozione degli ostacoli burocratici e non tariffari agli scambi internazionali.

Con l'avvio della nuova legislatura, nel Documento di programmazione economico finanziaria per il 2002–2006, il Governo riconfermando l'impostazione seguita fino ad allora, prevede una accelerazione del processo di internazionalizzazione.

Nella direttiva emanata il 28 febbraio 2002 dal Ministro delle attività produttive, si individua come obiettivi strategici la "rimozione dei fattori istituzionali, legislativi ed infrastrutturali che penalizzano fortemente le condizioni di competitività"; si ritiene quindi che "l'azione amministrativa dovrà attivarsi per la realizzazione degli *sportelli Italia* finalizzati a rendere più efficace il coordinamento dei vari enti che operano all'estero per l'internazionalizzazione delle imprese italiane" questo incoraggiando un percorso di innovazione e di regionalizzazione degli strumenti.

Tra gli obiettivi prioritari, quindi, lo sviluppo di strumenti per agevolare l'accesso delle imprese estere in Italia (si prevede di completare la rete degli Sportelli unici per l'internazionalizzazione e di predisporre una legge obiettivo per stimolare gli investimenti esteri in Italia), il riassetto della normativa in materia di commercio estero in collaborazione con le Regioni.

### **3. Il rendiconto 2001.**

#### *3.1 Dati ed indicatori complessivi.*

Lo stato di previsione della spesa del Ministero del commercio con l'estero, conserva nel 2001 la dimensione raggiunta lo scorso esercizio, interrompendo la crescita conosciuta negli ultimi anni: 550 mld gli stanziamenti definitivi di competenza pressoché coincidenti con quelli previsti per il 2000 (552 mld), anno in cui si era registrato un incremento di oltre il 33%. La massa impegnabile, pari a 596,7 mld, cresce del 7,1%, a ragione di un più consistente volume di residui di stanziamento ereditati dal precedente gestione.

A fronte di ciò, gli impegni totali effettivi crescono solo del 2,6%. Le economie sulla competenza raggiungono i 14 miliardi (il 2,5% degli stanziamenti definitivi) con una crescita del 40,9% e i residui totali di stanziamento risultano di oltre 69,6 mld, con un incremento rispetto al precedente esercizio del 48,8%. Il forte peggioramento è da imputare, soprattutto, alla conservazione anche nel 2001 di parte dei residui ereditati dal passato esercizio.

La massa spendibile cresce del 3,8%, mentre si contraggono le autorizzazioni di cassa del 1,8%. Una flessione che si riproduce nella stessa misura anche in termini di pagamenti finali. I residui propri crescono quindi del 8,2%.

Si accentua nell'esercizio il ruolo prevalente dei trasferimenti di parte corrente, che rappresentano in termini di competenza oltre 429 mld (365 mld nel 2000, in gran parte diretti all'Istituto per il commercio con l'estero); il peso di tale voce sul totale aumenta pertanto dal 66% del 2000 ad oltre il 78%. Flettono del 2,1% le risorse destinate ad interventi in conto capitale.

Analizzando i dati aggregati riferiti all'intera amministrazione, il consuntivo 2001 evidenzia:

un *coefficiente di determinazione delle autorizzazioni di cassa dell'80,8%*, a cui corrisponde una capacità di spesa inferiore: *il rapporto tra pagamenti totali e massa spendibile è pari al 66,3%*. Si tratta di un risultato che indica inoltre un peggioramento rispetto allo scorso esercizio (70,1%), legato al rallentamento della velocità di trasferimento dei fondi dal Ministero all'ICE, ma soprattutto alla conferma delle difficoltà dei pagamenti per trasferimenti in conto capitale: degli oltre 145,8 mld che costituiscono la massa spendibile, e per i quali era prevista una autorizzazione di cassa per 109,9 mld, sono stati spesi poco meno di 39 mld.;

una *capacità di impegno che continua a flettere negli anni: il rapporto tra impegni totali e massa impegnabile, pari al 89,9% nel 2000, scende al 86% nel 2001*. Un risultato che rileva il permanere di difficoltà nella gestione dei trasferimenti in conto capitale: gli impegni sul totale della massa impegnabile destinata a trasferimenti in conto capitale è pari a al 35% (solo marginale il miglioramento rispetto al 2000, anno nel quale risultavano impegnati il 33,8% dei fondi disponibili).

**Stanzamenti e massa spendibile**  
(importi in miliardi di lire)

	1998	1999	2000	2001
Stanzamenti definitivi di competenza	352,3	413,3	552	549,9
Massa spendibile	507	560,2	718,5	745,8

**Indicatori finanziari**  
(valori %)

	1998	1999	2000	2001
Impegni totali su massa impegnabile	98,8	97,7	89,9	86,0
Pagamenti totali su massa spendibile	69,7	68,8	70,1	66,3
Autorizzazioni di cassa su massa spendibile	75,8	74,3	85,4	80,8
Pagamenti totali su autorizzazioni di cassa	91,9	88,5	82	82,1

### 3.2 Analisi per funzioni obiettivo.

L'intero ammontare degli interventi finanziari del Ministero del commercio con l'estero ricade nella funzione di terzo livello "Affari generali, economici e commerciali". Una soluzione classificatoria che ha reso particolarmente utile l'approfondimento disposto dalla Corte con il dettaglio ottenuto con il quarto livello di disaggregazione. In base a questa classificazione, le risorse gestite dal Ministero ricadono in tre funzioni obiettivo distinte: "Programmazione e coordinamento per il sostegno della politica commerciale internazionale", "Attuazione e coordinamento della politica commerciale internazionale" e "Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese operanti nelle aree depresse". L'attribuzione di parte della spesa a questa ultima funzione è stata possibile a partire da quest'ultimo esercizio grazie ad un maggior dettaglio fornito dall'Amministrazione. Si tratta, comunque, di importi limitati che non mutano la precedente caratterizzazione del Ministero.

Alla funzione obiettivo "Attuazione e coordinamento della politica commerciale internazionale" sono destinati 373 mld, pari al 67,8% degli stanziamenti definitivi di competenza amministrati dal Ministero. L'andamento della funzione è caratterizzato essenzialmente dalla spesa per interventi effettuata attraverso l'attività di promozione affidata all'ICE. I residui di stanziamento sono da riconnettere prevalentemente alle somme stanziare per il sostegno degli investimenti delle piccole e medie imprese nei paesi in via di sviluppo (16,1 mld).

Alla funzione di sostegno alle imprese nelle aree depresse sono attribuiti gli interventi disposti con i capitoli 7451 e 7460 (rispettivamente denominati “Somme corrispondenti alle quote degli utili conseguiti dalla Simest S.p.a. da destinare alla promozione della partecipazione a società ed imprese miste all'estero” e “somme da erogare per la realizzazione di progetti destinati alla internazionalizzazione delle piccole e medie imprese nell'ambito delle aree depresse del territorio nazionale”), cui è attribuita una dotazione complessiva pari a 25 mld in termini di competenza, e a 60,8 mld in termini di massa spendibile. A fine esercizio non risultano impegni effettivi. A fronte di autorizzazioni di cassa per 35,8 mld i pagamenti sono stati pari a 10,8 mld. Ne sono derivati residui di stanziamento pari a 50 mld.

### 3.3 *Analisi per Centri di responsabilità.*

Il Ministero del commercio con l'estero è organizzato in cinque Centri di responsabilità: il Gabinetto e gli uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro, la Gestione delle risorse e relazioni con il pubblico, la Politica commerciale e gestione del regime degli scambi, la Promozione scambi ed internazionalizzazione delle imprese e il Servizio per il coordinamento degli strumenti e degli studi in materia di internazionalizzazione delle attività produttive.

La quota parte più consistente degli stanziamenti definitivi di competenza è assegnata al Centro di responsabilità *Promozione scambi e internazionalizzazione imprese* (83,1%) e al *Servizio di coordinamento degli strumenti e degli studi in materia di internazionalizzazione delle attività produttive* (9,5%).

La concentrazione in un unico centro della gestione di pressoché tutti i fondi gestiti dal Ministero è da riconnettere alla responsabilità a questo attribuita per un limitato numero di interventi. Innanzi tutto quelli per l'ICE: dei 457,3 mld attribuiti al Centro di responsabilità l'81,3% è destinata al finanziamento dell'Istituto per il commercio estero. In particolare, si tratta del contributo di 220 mld (205 mld nel 2000) per il funzionamento dell'Istituto, della somma da assegnare sempre all'Istituto per il finanziamento delle attività di promozione e di sviluppo degli scambi commerciali con l'estero (150 mld), e del contributo per la ristrutturazione della rete informatica dell'istituto (circa 1 mld). A tali somme vanno, inoltre, ad aggiungersi quelle destinate al finanziamento di enti, istituti e fondazioni che svolgono attività di ricerca (57 mld) e quelli per interventi di collaborazione con paesi dell'est europeo (16,6 mld). Non si sono avute nell'esercizio dotazioni di competenza per la promozione all'estero di prodotti di alta qualità del settore agroalimentare (8,4 mld nel 2000).

Anche nel caso del *Servizio per il coordinamento degli strumenti e degli studi*, dei 52,2 mld stanziati 45 sono destinati al sostegno delle piccole e medie imprese, di cui 20 mld per gli

investimenti delle PMI nei paesi in via di sviluppo, e 25 mld a progetti di internazionalizzazione di piccole imprese nelle aree depresse del Paese.

#### 4. L'attività nel 2001.

L'attività del Ministero nel 2001, confermando gli obiettivi indicati nei documenti programmatici, si è sviluppata secondo alcune linee principali:

- l'unificazione del Ministero commercio estero e del Ministero dell'industria nel nuovo Ministero delle attività produttive, secondo quanto disposto dal d.lgs. n. 300 del 1999;

- la semplificazione dei procedimenti amministrativi, in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59, relativi alla concessione di finanziamenti in favore del commercio estero: l'istituzione degli sportelli unici regionali;

- la promozione dell'internazionalizzazione delle imprese, attraverso il coordinamento degli organismi che fanno capo al Ministero (SACE, SIMEST, Finest, ICE, Informest); la gestione degli strumenti per l'internazionalizzazione, con particolare riferimento alle imprese ubicate nelle aree depresse;

- la partecipazione dell'Italia ad accordi internazionali;

- la gestione degli strumenti di difesa commerciale.

A queste, si è aggiunta l'attività di ordinaria amministrazione del Ministero, nel cui ambito assume particolare rilievo la gestione e il rilascio di atti autorizzativi.

##### 4.1 L'adeguamento della struttura del Ministero alla riforma prevista dal d.lgs. n. 300 del 1999.

Come previsto dal d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300 (*"Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59"*), nel corso del 2001 è stato istituito il nuovo Ministero delle attività produttive, nel quale sono confluiti il Ministero del commercio con l'estero e il Ministero dell'industria. Il passaggio alla nuova struttura è stato regolato dal d.P.R. 26 marzo 2001, n. 175 recante *il Regolamento del Ministero delle attività produttive*<sup>1</sup>.

Occorre in proposito ricordare che in attuazione del processo di riordino delle strutture delle Amministrazioni centrali avviato dalla legge n. 59 del 1997 e dal d.lgs. n. 143 del 1998, l'organizzazione del Ministero del commercio con l'estero era stata in precedenza profondamente riformata dal d.P.R. 20 ottobre 1998, n. 397, recante modificazioni del d.P.R. 18

---

<sup>1</sup> Va segnalato che con l'avvio della XIV Legislatura, il Governo ha presentato il decreto legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, che modifica il d.lgs. n. 300 del 1999, prevedendo tra l'altro un Ministero delle comunicazioni distinto da quello delle attività produttive.

aprile 1994, n. 302 (*“Regolamento concernente l’individuazione degli uffici di livello dirigenziale del Ministero del commercio con l’estero”*) e dal decreto del Ministro del commercio con l’estero 23 febbraio 1999 (*“Individuazione delle unità dirigenziali di livello non generale del Ministero del commercio con l’estero e delle rispettive competenze”*). E’ da notare al riguardo che, in attesa dell’emanazione della ulteriore normativa di attuazione prevista dal d.P.R. n. 175 del 2001 (art. 12, comma 1, e art. 15, comma 1), sono rimasti sostanzialmente in vigore gli incarichi dirigenziali previsti dai decreti citati, ancorché espressamente abrogati (art. 16, comma 1, *lett. d*).

In tale ambito si colloca anche il d.P.R. 3 maggio 2001, n. 291, recante il *Regolamento in materia di Uffici di diretta collaborazione con i Ministri e i Sottosegretari di Stato*. Particolare attenzione è dedicata dal Regolamento al *Servizio del controllo interno*, per il quale viene recepita la normativa del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 286 che, in attuazione di apposita delega conferita dalla legge n. 59 del 1997, reca una nuova disciplina organica dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e di valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell’attività delle amministrazioni pubbliche. In particolare, l’attività affidata ai servizi di controllo interno dall’articolo 6 di tale d.lgs. è quella di valutazione e controllo strategico, con lo scopo di verificare l’effettiva attuazione delle scelte contenute nelle direttive e negli altri atti di indirizzo politico emanati dagli organi di vertice di ciascuna Amministrazione. Successivamente, con i *decreti ministeriali 28 giugno e 2 luglio 2001*, è stata stabilita la cessazione delle funzioni del Collegio di direzione del Servizio di controllo interno operante presso il Ministero del commercio con l’estero per effetto della nomina del corrispondente Collegio del nuovo Ministero delle attività produttive<sup>2</sup>.

Sempre nel 2001, è avvenuta l’unificazione degli Uffici di gabinetto delle Amministrazioni confluite nel Ministero delle attività produttive, cioè quelle del Ministero dell’industria (d.P.R. n. 455 del 2000) e quelle del Ministero del commercio estero (d.P.R. n. 291 del 2001), con prevalenza del primo sul secondo ai sensi della disposizione contenute nel d.P.R. n. 230 del 2001, che prevede, in caso di accorpamenti dei Ministeri, l’applicazione del regolamento con il maggior numero di addetti agli uffici di diretta collaborazione del Ministro.

---

<sup>2</sup> Di recente l’indagine intersettoriale della Sezione di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato su “Il funzionamento dei servizi di controllo interno e lo stato di attuazione del d.lgs. 30 luglio 1999 n. 286 nelle amministrazioni dello Stato con riferimento all’anno 2001”, ha rilevato come la soppressione del Ministero e l’accorpamento delle competenze sembra abbia fatto segnare un fermo nelle attività di controllo per la necessaria revisione dell’organo in relazione alla diversa organizzazione di vertice e amministrativa.

#### 4.2 La semplificazione dei procedimenti amministrativi: lo sportello unico regionale.

Nell'ambito del processo di razionalizzazione e semplificazione, che negli ultimi anni ha investito il settore del commercio estero, si colloca il d.P.R. 9 febbraio 2001, n. 161, "Regolamento di semplificazione dei procedimenti relativi alla concessione di agevolazioni, contributi, incentivi e benefici per lo sviluppo delle esportazioni e per l'internazionalizzazione delle attività produttive". Il provvedimento dà attuazione all'articolo 20, comma 8, della legge n. 59 del 1997, richiamato dall'articolo 1, comma 1, della legge n. 50 del 1999, e dell'allegato 1 (nn. 56, 64 - 67, 69, 70, 72 e 73) della legge n. 59, che prevedono l'emanazione di regolamenti di delegificazione della disciplina relativa ai procedimenti per la concessione di finanziamenti a favore del commercio estero.

Il regolamento detta disposizioni in materia di *sportello unico regionale per l'internazionalizzazione delle attività produttive*, la cui costituzione era stata prevista dall'articolo 24, comma 3, della legge n. 148 del 1998. Esso rappresenta un'unità di decentramento operativo, con la duplice finalità di promuovere il coordinamento tra programmazione nazionale e regionale in materia di promozione dell'export e di internazionalizzazione, con particolare riguardo alle esigenze delle PMI, e di agevolare l'accesso degli operatori economici ai servizi ed agli strumenti nazionali di sostegno all'export attraverso la loro articolazione sul territorio<sup>3</sup>.

Il regolamento elenca i procedimenti per la concessione dei contributi ai quali si applicano le procedure dello sportello unico<sup>4</sup>, cui spetta assicurare la diffusione e l'accesso

<sup>3</sup> Con la denominazione "Sportelli Italia" si intendono, invece, gli sportelli che dovrebbero essere attivati inizialmente, a titolo sperimentale, in alcuni Paesi esteri, al fine di perseguire il coordinamento della politica promozionale sui mercati esteri.

<sup>4</sup> In particolare, il regolamento si applica ai procedimenti per la concessione di contributi relativi a:

- **lettera a)** (procedimenti n. 56 e n. 67 dell'allegato 1 alla legge n. 59 del 1997): sostegno pubblico all'esportazione concesso sia sotto forma di assicurazione dei rischi politici, catastrofici, economici, commerciali e di cambio, di cui alla legge 24 maggio 1977, n. 227, istitutiva della SACE (Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero), sia sotto forma di crediti finanziari destinati alla cooperazione in campo internazionale previsti dal capo V (artt. 26-29) della stessa legge;
- **lettera b)** (procedimento n.73 dell'allegato 1 alla legge n. 59 del 1997): finanziamenti e degli interventi volti a promuovere la partecipazione a società e imprese miste all'estero, di cui alla legge 24 aprile 1990, n. 100, istitutiva della SIMEST S.p.a., e alla legge 9 dicembre 1991, n. 19, art.2, istitutiva della FINEST S.p.a.;
- **lettera c)** (procedimento n. 64 dell'allegato 1 alla legge n. 59 del 1997): finanziamento a tasso agevolato delle spese da sostenere per la predisposizione delle offerte di partecipazione a gare internazionali, di cui alla legge 20 ottobre 1990, n. 304, art. 3;
- **lettera d)** (procedimento n.65 dell'allegato 1 alla legge n. 59 del 1997): finanziamento a tasso agevolato delle spese sostenute nella realizzazione di programmi di penetrazione commerciale volti a costituire insediamenti durevoli in Paesi non membri dell'Unione europea, di cui alla legge 29 luglio 1981, n. 394 (art. 2).
- **lettera e)** (procedimento n.64 dell'allegato 1 alla legge n. 59 del 1997): finanziamenti a tasso agevolato previsti dalla citata legge n. 304 del 1990, art. 3 in relazione alle spese da sostenere per la predisposizione delle offerte di partecipazione a gare internazionali indette in paesi non appartenenti alla UE.

territoriale ai servizi finanziari, assicurativi, informativi<sup>5</sup>; i servizi di supporto e guida nella selezione dei mercati esteri, nella scelta di partner in progetti di investimento; i servizi di consulenza in materia legale, fiscale e amministrativa, nonché l'informazione riguardo anche gli ulteriori strumenti di sostegno alle imprese.

Il regolamento stabilisce inoltre che lo sportello non si limiti ad essere un *front-office* informativo, ma sia adibito direttamente al rilascio degli atti finali attraverso una procedura semplificata, con l'eventuale ricorso ad una Conferenza di servizi. A questa si fa ricorso qualora si verifichi l'ipotesi di acquisizione necessaria di più provvedimenti riguardanti la medesima operazione, oppure per superare una pronuncia negativa. In questi casi il responsabile dello sportello, anche su istanza dell'interessato, può richiedere che il Ministero del commercio con l'estero (salvo che la competenza sia delle Regioni) promuova la Conferenza di servizi, da svolgersi sempre secondo le modalità di cui all'articolo 14, comma 1, della legge n. 241 del 1990, con la partecipazione dei soggetti interessati al rilascio dei provvedimenti.

La costituzione degli sportelli è demandata ad accordi da stipulare tra il Ministero del commercio con l'estero e le Regioni, con l'eventuale partecipazione oltre che dell'ICE, della SIMEST, della SACE, della FINEST e di Sviluppo Italia. La procedura sinora seguita per l'attivazione degli sportelli ha previsto infatti due fasi: quella politica, che culmina con la sottoscrizione di un'Intesa Ministero-Regione, ed un'altra operativa, che si apre con una Convenzione o un Protocollo operativo, che vede come firmatari, oltre all'Amministrazione

- 
- **lettera f)** (procedimento nn. 56 e 72 dell'allegato 1 alla legge n. 59 del 1997): finanziamento per il sostegno di programmi bilaterali o plurinazionali, di cui alla legge 26 febbraio 1992, n. 212 "*Collaborazione con i Paesi dell'Europa centro orientale*". I programmi sono finalizzati alla promozione della collaborazione tra organismi italiani e organismi di altri Paesi, annualmente individuati dal CIPE, per favorire la loro transizione verso forme di economia di mercato e la loro integrazione in Europa.
  - **lettera g)** (procedimento n.66 dell'allegato 1 alla legge n. 59 del 1997): contributi finanziari ad enti, istituti, associazioni per la realizzazione di progetti di attività promozionale, di rilievo nazionale, volte allo sviluppo delle esportazioni italiane, di cui alla legge 29 ottobre 1954, n. 1083 ("*Concessione di contributi per lo sviluppo delle esportazioni italiane*"). Il provvedimento autorizza il Mincomes a concedere contributi ad istituti, enti ed associazioni senza scopo di lucro per le seguenti finalità: organizzazione di mostre all'estero; partecipazione a fiere, mostre ed esposizioni estere; incremento delle esportazioni dei prodotti dell'artigianato, dei traffici e dei rapporti commerciali con l'estero; redazione e stampa di pubblicazioni per la propaganda di prodotti italiani all'estero;
  - **lettera h)** (procedimento n. 69 dell'allegato legge alla legge n. 59 del 1997): contributi ai consorzi fra piccole e medie imprese che hanno come scopo esclusivo la promozione e/o l'esportazione dei prodotti dei consorziati, di cui alla legge 21 febbraio 1989, n. 83.
  - **lettera i)** (procedimento n. 70 dell'allegato 1 alla legge n. 59 del 1997): contributi finanziari annuali a fondo perduto erogati in rapporto alle spese che sostengono i consorzi aventi come scopo esclusivo l'esportazione di prodotti agro-alimentari ed i consorzi tra imprese alberghiere e turistiche, limitatamente all'attività volta ad incrementare la domanda turistica estera, di cui alla legge 29 luglio 1981, n. 394, art. 10.

<sup>5</sup> L'accesso ai servizi e alle informazioni sono assicurati dallo sportello anche attraverso il *Sistema informativo nazionale di commercio con l'estero (SINCE)*. Il sistema, messo a punto dall'ICE, si pone l'obiettivo di rendere accessibili per via telematica agli operatori sia pubblici che privati del settore, tutte le informazioni raccolte ed organizzate dalla rete estera dell'istituto stesso e da altri soggetti con i quali l'ente ha stretto rapporti di collaborazione.

centrale e alla Regione, ICE, SACE; Simest, Unioncamere regionale, insieme ai soggetti che, di volta in volta, la Regione interessata ritiene opportuno coinvolgere.

Lo sportello si articola su base regionale in una struttura operativa centrale, con sede presso l'ufficio ICE regionale oppure presso la Regione, e nella rete di sportelli attivati a livello provinciale presso le Camere di Commercio dell'Unioncamere regionale. A tale struttura possono ulteriormente collegarsi a livello locale, mediante specifici accordi, associazioni di categoria e imprenditoriali, enti strumentali regionali, banche, enti fieristici ed altri organismi interessati.

Il Ministero ha proposto un modello di Protocollo, condiviso con gli altri partner firmatari, adattabile alle specifiche esigenze del territorio<sup>6</sup>. Tale modello si ispira ai contenuti della Delibera CIPE del 4 agosto 2000 e ai principi normativi del d.P.R. n. 161 del 2001. Esso non prevede, tuttavia, la personalità giuridica per lo sportello, in mancanza della quale non è possibile l'individuazione di un responsabile del procedimento, necessario invece ai fini della procedura prevista dal d.P.R. n. 161 (art. 1, comma 1, *lett. c*, e comma 2). I Protocolli operativi finora siglati rispecchiano un modello organizzativo dello sportello sostanzialmente omogeneo: (da cui si discosta, peraltro non in modo rilevante, quello dell'Emilia Romagna, che ha firmato una Convenzione nel febbraio del 2000, prima quindi della delibera CIPE, intervenuta nell'agosto successivo) e prevedono un Comitato di coordinamento, per le cui decisioni è richiesta l'intesa tra Ministero e Regione. Al Comitato competono l'indirizzo, la programmazione, il coordinamento ed il monitoraggio delle attività realizzate e dei servizi erogati dallo sportello, nonché la partecipazione alla definizione degli indirizzi della Regione in materia di promozione commerciale all'estero e di internazionalizzazione, ai fini della predisposizione del programma promozionale della Regione e dei programmi degli altri enti operanti sul territorio.

Attualmente, risultano sottoscritte Intese e Protocolli operativi con Piemonte, Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Campania e Sardegna. E' stata sottoscritta solo l'Intesa con Umbria e Sicilia. L'Intesa è in fase di negoziazione con Puglia e Calabria, mentre sono state avviate consultazioni con Liguria, Veneto, Provincia Autonoma di Trento, Lazio, Abruzzo e Molise. Per quanto riguarda l'operatività, allo sportello dell'Emilia-Romagna in funzione dall'autunno 2000, presso la locale sede ICE, vanno aggiunti quelli di Piemonte e

---

<sup>6</sup>Si fa presente al riguardo che l'attività legata agli sportelli è seguita, per quanto riguarda le regioni del Centro, inclusa la Sardegna, dalla DG promozione scambi e internazionalizzazione imprese, mentre per le regioni settentrionali e meridionali dal servizio per il Coordinamento degli strumenti e degli studi in materia di internazionalizzazione delle attività produttive.

Campania che hanno avviato in via sperimentale la propria attività entro il 2001, e quello del Friuli Venezia Giulia che ha iniziato ad operare nei primi mesi del 2002.

In questi primi mesi sono stati rilevati alcuni problemi che potrebbero ostacolare la piena operatività degli sportelli, relativi alla responsabilità, al finanziamento e al ruolo degli Uffici ICE regionali. Per quanto riguarda il primo punto, come si è accennato, lo sportello è una struttura priva di personalità giuridica, che nasce come “modalità organizzativa” di attività e funzioni proprie e/o trasversali a vari Enti, da cui l'impossibilità di individuare un effettivo responsabile delle operazioni di finanziamento; quanto alle risorse, se si escludono le regioni Obiettivo 1, esse sono riconducibili a quelle stabilite nell'ambito degli Accordi di programma (ex Delibera CIPE 4 agosto 2000), e quindi individuate dalle Convenzioni applicative degli Accordi medesimi, stipulate con le singole regioni; infine, sembra determinarsi in alcuni casi una sovrapposizione di ruoli tra gli Uffici ICE e gli sportelli - nei casi di erogazione sul territorio di servizi volti all'internazionalizzazione, compresi quelli informativi e promozionali tipici dell'Istituto - che finisce col causare una difficoltà per gli utilizzatori nell'individuazione di un interlocutore unico e nel ricevere un trattamento omogeneo. Il Ministero intende pertanto avviare con diverse Regioni una riflessione sulla più opportuna formula organizzativa degli sportelli: tra le proposte oggi allo studio vi è la creazione di una società consortile a maggioranza regionale, partecipata dai diversi Enti operanti nel commercio estero.

#### *4.3 La promozione dell'internazionalizzazione delle imprese: il coordinamento degli organismi che fanno capo al Ministero.*

Con il d.lgs. n. 143 del 1998 è stato completato il disegno di riordino del commercio con l'estero, già avviato con la legge 25 marzo 1997, n. 68, diretto alla razionalizzazione e all'omogeneizzazione degli strumenti di sostegno all'internazionalizzazione e alla competitività delle imprese italiane. Il provvedimento ha riguardato anche i principali organismi operanti nel settore, dei quali è stata potenziata l'attività.

In tale ambito, si colloca l'adeguamento delle procedure interne e dell'intera struttura aziendale della *SIMEST - Società italiana per le imprese all'estero* - alle nuove competenze attribuite dall'articolo 25 del d.lgs. n. 143 del 1998.

In seguito al trasferimento alla Società dei fondi in precedenza affidata al Mediocredito Centrale, la SIMEST è divenuta l'ente gestore degli interventi di sostegno finanziario all'internazionalizzazione del sistema produttivo: la legge n. 227 del 1977 (finanziamento dei crediti all'esportazione), la legge n. 394 del 1981 (finanziamento di programmi di penetrazione commerciale in Paesi extra-U.E.), la legge n. 100 del 1990 (partecipazione a società e imprese

miste all'estero), la legge n. 304 del 1990, art. 3 (finanziamento di spese di partecipazione a gare internazionali), la legge n. 19 del 1991 (legge istitutiva della FINEST) e la legge n. 317 del 1991, art. 14 (finanziamento di quota capitale di rischio in società o imprese all'estero). I regolamenti attuativi sono stati pubblicati alla fine 1999, mentre nel maggio 2000 è stato pubblicato quello relativo alla legge n. 100 del 1990.

Ulteriori innovazioni normative, riguardanti sia la Società che i singoli strumenti di intervento, volte ad ampliare l'operatività dei diversi istituti, sono state disposte più recentemente dalla legge 5 marzo 2001, n. 57 "*Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati*". Il provvedimento interviene sulla disciplina degli interventi di promozione e sostegno finanziario dell'internazionalizzazione delle imprese condotti dalla SIMEST ai sensi della legge n. 100 del 1990<sup>7</sup>, delle agevolazioni per programmi di penetrazione commerciale in paesi extra-europei, di cui alla legge n. 394 del 1981.

Per quanto riguarda il primo aspetto, l'articolo 21, comma 1, modifica l'articolo 1 della legge n. 100 del 1990, consentendo anche alle Regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano e alle società finanziarie di sviluppo controllate dalle Regioni o dalle province autonome di partecipare alla sottoscrizione del capitale sociale della SIMEST S.p.a. Il comma 2 dello stesso articolo (modificando l'articolo 1, comma 2, lettera *h-ter*) della legge n. 100 del 1990), estende l'ambito di intervento della SIMEST consentendo di partecipare anche al capitale sociale di società di *general trading*<sup>8</sup>, oltre a quelle finanziarie, assicurative, di *leasing* e di *factoring*, italiane o estere, che abbiano finalità strumentali correlate al perseguimento degli obiettivi di promozione e di sviluppo delle iniziative di imprese italiane di investimento e di collaborazione commerciale ed industriale all'estero. Inoltre si attribuisce a un decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero, la fissazione delle

---

<sup>7</sup> Al fine di promuovere la presenza italiana sui mercati esteri, con la legge 24 aprile 1990, n. 100 è stata istituita la SIMEST, società finanziaria a capitale pubblico, con l'obiettivo di promuovere e sostenere le iniziative di investimento e di collaborazione commerciale ed industriale all'estero delle imprese italiane, attraverso: la partecipazione con quote di minoranza alle società estere partecipate dalle imprese italiane (le c.d. *joint-ventures*) e a consorzi che prestano servizi alle imprese; l'offerta di servizi di assistenza e consulenza; la concessione di garanzie a favore delle imprese presso gli Istituti di credito.

Il d.lgs. 31 marzo 1998, n.143, ha potenziato l'attività della SIMEST prevedendo, tra l'altro: l'estensione dell'intervento di partecipazione della SIMEST alle società a capitale interamente italiano operanti all'estero e alle imprese con stabile organizzazione in uno Stato dell'Unione Europea controllate da imprese italiane; l'aumento della quota di partecipazione ordinaria assumibile dalla SIMEST dal 15 al 25% del capitale sociale; l'attribuzione al CIPE della facoltà di individuare in quali fattispecie possono essere derogati i limiti massimi indicati dalla legge in relazione alla quota di partecipazione; la previsione che la SIMEST possa erogare finanziamenti diretti alle imprese partecipate (anche in cooperazione con istituzioni finanziarie internazionali) ed acquisire partecipazioni in società finanziarie, assicurative, di *leasing* e di *factoring*; l'estensione a terzi, oltre che agli azionisti, dell'impegno di riacquisto delle partecipazioni stesse cui è subordinata l'acquisizione di partecipazioni da parte della SIMEST; la trasformazione dell'intervento di credito agevolato in contributo sugli interessi.

<sup>8</sup> Le società di *general trading* sono società di commercio costituite al fine di svolgere attività complementari all'internazionalizzazione delle imprese.

modalità, delle condizioni e dell'importo massimo per la concessione di contributi in conto interesse agli operatori italiani che conferiscano proprio capitale di rischio in società o imprese all'estero partecipate dalla SIMEST S.p.A. In precedenza, invece, spettava al soggetto gestore del Fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295<sup>9</sup>, corrispondere i contributi in oggetto, applicando in ogni caso il tasso stabilito in misura pari al 50% di quello di riferimento.

Il “collegato regolazione dei mercati” interviene anche (articolo 21, commi 4-6) sulla disciplina del Fondo di cui al d.l. n. 251 del 1981 convertito dalla legge n. 394 del 1981<sup>10</sup>, consentendo di erogare contributi in conto interessi a favore di soggetti esteri che realizzino nei loro Paesi, diversi da quelli dell'Unione Europea, strutture e reti di vendita di prodotti italiani, quali strutture e reti in *franchising*. Con successivo decreto del Ministro del commercio con l'estero, adottato di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro dell'industria, sono stabilite le condizioni, i termini e le modalità dell'intervento agevolativo. Si prevede, inoltre, che per la gestione degli interventi la SIMEST stipuli con il Ministero del commercio con l'estero un apposito *addendum* alla convenzione, già stipulata con il medesimo in data 16 ottobre 1998, per la gestione degli interventi disciplinati dalla legge n. 394 del 1981, anche al fine di determinare relativi compensi e rimborsi che sono posti a carico del fondo<sup>11</sup>. Il comma 5 e il comma 6 dell'articolo 19 in esame prevedono infine norme per la semplificazione del procedimento di concessione dei finanziamenti del fondo di cui alla legge n. 394 del 1981, consentendo l'utilizzazione di una quota delle disponibilità finanziarie sul predetto fondo per la concessione di una garanzia integrativa e sussidiaria destinata ai soggetti beneficiari dei finanziamenti. La determinazione della quota massima di disponibilità da destinare a tale fine e della percentuale massima della garanzia rispetto all'ammontare del finanziamento, sono stabiliti con decreti del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con quello del tesoro. Viene così modificata la disciplina dell'intervento di garanzia sussidiaria e integrativa attualmente previsto dall'art. 11, comma 4, della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (legge finanziaria 1986)<sup>12</sup>, provvedendosi

<sup>9</sup> Il fondo, è stato istituito presso il Mediocredito centrale. La sua gestione è stata successivamente trasferita alla SIMEST stessa, ai sensi dell'articolo 25 del d.lgs. n. 143 del 1998.

<sup>10</sup> La legge n. 394 del 1981 ha istituito presso il Mediocredito centrale un fondo a carattere rotativo destinato alla concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici a fronte di programmi di penetrazione commerciale in Paesi diversi da quelli delle Comunità europee. La gestione del fondo è passata alla SIMEST, a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 143 del 1998.

<sup>11</sup> Nel 2001, è stato emanato il decreto che rende operativa la modifica della Convenzione relativamente alla determinazione dei compensi spettanti alla SIMEST in qualità di gestore del Fondo.

<sup>12</sup> Secondo l'articolo 11, comma 4, della legge n. 41 del 1986, le disponibilità finanziarie del fondo di cui alla legge n. 394 del 1981 possono essere utilizzate (nel limite di 37,5 mld), per la concessione, ai soggetti beneficiari dei finanziamenti non in grado di fornire integralmente idonee garanzie, di una garanzia integrativa e sussidiaria non superiore al 50 per cento dell'ammontare del finanziamento.

contestualmente ad introdurre la nuova normativa nel corpo del d.lgs. n. 143 del 1998 (comma 5), e abrogando quella della legge n. 41 del 1986 (comma 6).

Il comma 9 dell'articolo 21 modifica le competenze dell'*ICE – Istituto nazionale per il commercio estero* - nel settore agro-alimentare. Si conserva all'Istituto la competenza in materia di promozione e assistenza alle aziende in tale settore, limitatamente ai soli mercati esteri, mentre viene sottratta la funzione di controllo di qualità dei prodotti.

L'articolo 21 interviene anche (comma 7) sulla disciplina dell'*Artigiancassa*, prevedendo un'estensione degli interventi al sostegno finanziario dei processi esportativi delle imprese artigiane. In particolare, si prevede che le disponibilità del fondo istituito, ai sensi della legge n. 949 del 1952, presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane, possano essere utilizzate anche per agevolare il sostegno finanziario alle esportazioni delle imprese artigiane e ai programmi di penetrazione commerciale e di internazionalizzazione promossi dalle imprese stesse e dai consorzi export a queste collegate. La definizione delle finalità, delle forme e delle modalità dei finanziamenti è rinviata ad un successivo decreto del Ministro del commercio con l'estero adottato di concerto con il Ministro del tesoro.

Al fine di assicurare un migliore servizio di supporto alle imprese artigiane e ai loro consorzi, l'*Artigiancassa* si potrà avvalere anche degli interventi di garanzia previsti dalla legge 14 ottobre 1964, n. 1068<sup>13</sup>, stipulando a tal fine un apposito contratto con il Ministero del commercio con l'estero, nel quale può essere definito un regime di convenzionamento con la SIMEST.

#### *4.4 La gestione degli strumenti finalizzati all'internazionalizzazione e alla cooperazione.*

Nel corso dell'esercizio, sono proseguiti gli adempimenti relativi alla gestione delle leggi recanti interventi di sostegno dell'attività di imprese italiane all'estero. Con particolare riferimento al decreto legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito con modificazioni dalla legge n. 394 del 1981 (relativa alla penetrazione commerciale nei paesi extra-U.E.), alla legge 20 ottobre 1990, n. 304, art. 3, (partecipazione a gare internazionali) e al d.m. 23 marzo 2000, n. 136, emanato in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 22, comma 5, lett. a) e b), del d.lgs. 143 del 1998 (studi di fattibilità e programmi di assistenza tecnica), la tavola seguente indica i principali dati relativi ai finanziamenti e concessi.

Nella tavola 1 sono riportate anche le operazioni accolte in base alla legge n. 227 del 1977 (credito all'export) e in base alla legge n. 100 del 1990 e legge n. 19 del 1991. Per questi strumenti si fornisce anche una ripartizione degli importi accolti per area geografica.

Quanto ai progetti presentati dalle Camere di commercio, Enti ed Associazioni per il sostegno delle esportazioni, Consorzi export e Consorzi turistici e alberghieri, essi hanno ricevuto, complessivamente, 65,3 miliardi di lire<sup>14</sup>.

Più in particolare, per quanto riguarda la *legge n. 1083 del 1954* - con la quale sono concessi contributi fino al 50% delle spese ad enti, istituti ed associazioni senza scopo di lucro per la realizzazione di progetti ed attività promozionali, nel 2001 sono stati finanziati 229 progetti (presentati da 73 soggetti diversi, tra cui associazioni di settore, enti fieristici, Camere di Commercio miste in Italia e centri esteri delle CCIAA) – sono stati erogati contributi per 20, 5 miliardi di lire, con un contributo medio per progetto pari a circa 90 milioni. A valere sulla *legge n. 518 del 1970* – che finanzia le Camere di Commercio italiane all'estero con contributi a fondo perduto fino al 50% dei costi sostenuti per la realizzazione di programmi promozionali – sono stati concessi per circa 18 miliardi di lire, pari alla quasi totalità dello stanziamento a ciò destinato. Quanto alla *legge n. 83 del 1989*, in seguito al trasferimento di competenze e di risorse alle regioni ex d.lgs. n. 112 del 1998<sup>15</sup>, il Ministero ha gestito nel corso del 2001 i contributi destinati ai soli consorzi multiregionali e, in via transitoria, quelli destinati ai consorzi monoregionali delle Regioni a statuto speciale per le quali le procedure di trasferimento delle

---

<sup>13</sup> La legge n. 1068 del 1964 ha istituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane un "Fondo centrale di garanzia" per la copertura dei rischi derivanti dalle operazioni di credito a medio termine, a favore delle imprese artigiane, effettuate ai sensi della legge 25 luglio 1962, n. 949. La garanzia è di natura sussidiaria e copre fino al 70% della perdita subita dagli istituti ed aziende di credito dopo l'esperimento delle procedure di riscossione coattiva sui beni che comunque garantiscono il credito. La garanzia ha efficacia, a tutti gli effetti, entro i limiti delle disponibilità del Fondo e non è cumulabile con altri analoghi benefici previsti dalle leggi dello Stato o delle Regioni.

<sup>14</sup> Legge n. 518 del 1970 (riconoscimento delle Camere di commercio italiane all'estero e concessione di contributi sulla base della realizzazione di progetti preventivamente approvati); legge n. 580 del 1993, art. 22 (riconoscimento e controllo delle Camere di commercio estere ed italo-estere in Italia); legge n. 1083 del 1954 (Concessione di contributi ad Enti ed Associazioni per il sostegno delle esportazioni, sulla base di progetti preventivamente approvati nonché per la realizzazione di accordi di settore); legge n. 83 del 1989 (concessione di contributi ai consorzi export di PMI, sulla base delle spese sostenute); legge n. 394 del 1981, art. 10 (concessione di contributi ai Consorzi turistici e alberghieri sulla base della realizzazione di progetti preventivamente autorizzati); legge n. 488 del 2000 (contributi straordinari per la partecipazione alla Rassegna Italia in Giappone 2001); d.m. 2.2.2001 (Contributi per la promozione di prodotti agro-alimentari di alta qualità).

<sup>15</sup> Come rilevato dalla Direzione generale per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese, il 2001, primo anno in cui si è sperimentata la regionalizzazione dei contributi ai consorzi monoregionali all'export, ha costituito un anno di transizione. Solo poche Regioni hanno attuato le rispettive competenze per quanto riguarda la legge n. 83 del 1989 (consorzi all'esportazione) e la legge n. 394 del 1981 (consorzi agro-alimentari e turistico-alberghieri). Bandi per la liquidazione dei contributi afferenti ai programmi promozionali realizzati nel 2000 dai consorzi sono stati emanati solo da Lombardia, Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Lazio e Puglia, peraltro in modo piuttosto differenziato. In alcuni casi, infatti, (ad es. Lazio e Puglia) i criteri previsti dalle regioni non si sono discostati dalle procedure e dai criteri seguiti fino all'anno precedente a livello nazionale; in altri casi, invece, (ad es. Lombardia e Toscana) sono state introdotte innovazioni e modifiche (selezione dei beneficiari sulla base della graduatoria, definizione di consorzi monoregionali, ecc.).